

CONVENZIONE

Tra

Informatica Trentina S.p.A., con sede legale in Trento, Via G. Gilli n. 2, Codice Fiscale e/o Partita I.V.A: n. 00990320228, nella persona del Presidente dott. Ivano Dalmonego

e

Motorola S.p.A., con sede legale in Milano, Via Muzio Attendolo detto Sforza n. 13, Codice Fiscale e/o Partita I.V.A. n. 00743110157, iscritta al Registro delle Imprese di Milano al n. REA 720307 nel 19/02/1996, nella persona del sig. Marco Vito Domenico Santonocito, in qualità di Procuratore Legale Rappresentante,

PREMESSO

1) che, nel presente documento ed in tutti i suoi allegati ai seguenti termini viene attribuito il significato riportato a fianco di ciascuno di essi:

Committente: la società Informatica Trentina S.p.A. con sede in via G. Gilli n. 2 – 38100 - Trento – Italia.

Amministrazione/i e/o Amministrazione/i contraente/i: la Provincia Autonoma di Trento e/o gli Enti strumentali della medesima (ivi compresa la Società Informatica Trentina S.p.A. e le società dalla stessa controllate) e/o gli Enti Locali e/o gli altri enti pubblici operanti sul territorio provinciale e/o gli altri enti individuati dalla Provincia Autonoma di Trento per la partecipazione alle iniziative di razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi di cui all'Art. 39 bis della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23.

Concorrente e/o Impresa: un'Impresa o un R.T.I. o un Consorzio o G.E.I.E. che partecipa alla gara.

Impresa e/o Fornitore: l'Impresa o il RTI o il Consorzio o il G.E.I.E. cui sarà aggiudicata la fornitura.


Parti: la Committente, l'Impresa, le Amministrazioni.

Bando di Gara: bando di gara spedito dalla Committente in data 29/02/2008 all'Ufficio delle Pubblicazioni Ufficiali delle Comunità Europee.

INFORMATICA TRENTINA S.p.A.
IL PRESIDENTE
dott. Ivano Dalmonego



- Capitolato Tecnico:** allegato n.2 alle “Norme per la partecipazione alla gara”, che riporta l’insieme delle specifiche tecniche della fornitura e dei servizi connessi.
- Dettaglio Offerta Economica:** allegato n.3 alle “Norme per la partecipazione alla gara”; documento predisposto dalla Committente che dovrà essere compilato in ogni sua parte dalla Concorrente.
- Composizione societaria:** allegato n.4 alle “Norme per la partecipazione alla gara”; documento predisposto dalla Committente che dovrà essere compilato in ogni sua parte dall’Impresa e che deve essere prodotto dopo l’aggiudicazione.
- Ordinativo di Fornitura:** allegato n.5 alle “Norme per la partecipazione alla gara”; documento, con il quale le Amministrazioni, attraverso le Unità Ordinanti e con le modalità previste nel presente documento e nel Capitolato Tecnico, manifestano la loro richiesta di fornitura di apparati radio terminali e dei relativi contratti di manutenzione.
- Dichiarazione partecipazione:** allegato n.6 alle “Norme per la partecipazione alla gara”, documento predisposto dalla Committente contenente gli elementi dell’istanza di partecipazione oggetto di dichiarazione da parte del Concorrente.
- Unità Ordinante:** le persone fisiche delle Amministrazioni contraenti abilitate ad effettuare gli ordinativi di fornitura.
- Unità ricevente/i:** le sedi e/o gli uffici, anche decentrati e/o distaccati, delle Amministrazioni Contraenti, ubicate nel territorio provinciale ed indicate negli Ordinativi di Fornitura quali luogo di esecuzione contrattuale, quindi il/i luogo/hi ove consegnare la fornitura richiesta.
- Data ordine:** si intende la data di invio via fax o per via telematica all’Impresa dell’Ordinativo di fornitura.
- Data di Consegna:** il termine massimo entro il quale l’Impresa deve consegnare la fornitura alle Unità Ordinanti come previsto all’art. 3 del Capitolato Tecnico.
- Luogo di Consegna:** il luogo specificato dalle Unità ordinanti nell’Ordinativo di fornitura.



Sito delle Convenzioni: lo spazio web dedicato al sistema delle Convenzioni delineato dall'art. 39 bis della legge provinciale 19 luglio 1990 n. 23, gestito da Informatica Trentina SpA mediante strumenti di *information technology*.

Gestore del Sito delle Convenzioni: Informatica Trentina SpA, la Società individuata con delibera della Giunta Provinciale n. 1211 di data 23 maggio 2003 di cui al successivo punto 4), lett. b).

- 2) che l'Art. 39 bis della legge della Provincia di Trento del 19 luglio 1990, n. 23, al fine di assicurare l'economicità e razionalizzare gli acquisti di beni e servizi della Provincia e degli Enti funzionali della Provincia, ha assegnato alla Giunta Provinciale i poteri di:
 - a) definire convenzioni con imprese individuate con procedure competitive mediante le quali l'impresa prescelta si impegna ad accettare, sino alla concorrenza della quantità massima complessiva, e con i prezzi e le condizioni previsti dalla convenzione, ordinativi di fornitura disposti dalla Provincia e dagli enti funzionali;
 - b) costituire consorzi di acquisto di beni e servizi tra la Provincia e gli Enti funzionali;
 - c) provvedere al monitoraggio e alla diffusione delle informazioni sull'andamento del mercato;
- 3) che, sempre sulla base dell'Art. 39 bis della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23, gli enti locali e gli altri enti pubblici operanti sul territorio provinciale, nel rispetto dei loro ordinamenti, hanno la facoltà di partecipare alle iniziative di cui allo stesso Art. 39 bis;
- 4) che con la delibera n. 1211 emessa in data 23 maggio 2003 dalla Giunta della Provincia Autonoma di Trento, è stato deciso di:
 - a) procedere, ai sensi di quanto previsto dall'Art. 39 bis della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23, alla razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi da parte della Provincia e degli Enti funzionali della Provincia e degli Enti locali e degli altri Enti pubblici operanti sul territorio provinciale che vi aderiranno;
 - b) affidare in concessione alla Società Informatica Trentina S.p.A., la realizzazione delle iniziative necessarie per il perseguimento dell'obiettivo indicato nella precedente lettera a), costituendo una struttura centralizzata di servizio per gli acquisti;
- 5) che le Amministrazioni, potranno avvalersi della presente Convenzione per la fornitura di apparati radio terminali e dei servizi connessi solo ai fini di proprio utilizzo e non di rivendita a terzi;
- 6) che la stipula della presente Convenzione, non vincola in alcun modo le Amministrazioni operanti sul territorio della provincia di Trento all'acquisto del quantitativo massimo previsto all'articolo 3 del presente Atto ed al Capitolo 1 - del Capitolato Tecnico, bensì dà origine unicamente ad un obbligo dell'Impresa, per il periodo di efficacia della Convenzione anche prorogata, di accettare e dare esecuzione agli Ordinatori di fornitura deliberati dalle singole Amministrazioni che avranno aderito alla presente Convenzione;
- 7) che i singoli contratti di fornitura vengono conclusi a tutti gli effetti tra le Amministrazioni contraenti e l'Impresa attraverso l'emissione degli Ordinatori di fornitura da parte delle predette Amministrazioni per tramite delle Unità Ordinanti; nei

- predetti Ordinativi saranno indicati l'esatto quantitativo della fornitura richiesta ed il luogo di esecuzione;
- 8) che l'obbligo dell'Impresa di prestare quanto oggetto della presente Convenzione sussiste fino alla concorrenza della quantità massima fissata in sede di gara, ai prezzi ed alle condizioni, modalità e termini tutti ivi contenuti;
 - 9) che, la Committente, nel rispetto dei principi in materia di scelta del contraente, ha ravvisato la necessità di procedere all'individuazione del Fornitore di apparati radio terminali e dei relativi contratti di manutenzione attraverso una procedura aperta svolta in ambito comunitari, ai sensi del D.Lgs. n.163/2006 e succ. mod. svolta in ambito comunitario ed indetta con bando trasmesso alla Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee il 29 febbraio 2008.
 - 10) che, il Concorrente ha presentato offerta per la fornitura di apparati radio terminali, è risultato aggiudicatario della procedura di cui sopra e, per l'effetto, ha manifestato espressamente la volontà di impegnarsi a fornire i beni oggetto della presente Convenzione ed eseguire gli Ordinativi di fornitura, alle condizioni, modalità e termini di seguito stabilite;
 - 11) che l'Impresa dichiara che quanto risulta dalla presente Convenzione e dai suoi allegati, nonché dal "Bando di gara", dal "Capitolato Tecnico", dalle "Norme per la partecipazione alla gara" e dai relativi allegati e/o documenti complementari, definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni da fornire e che, in ogni caso, ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell'offerta;
 - 12) che l'Impresa ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula della presente Convenzione che risulta depositata agli atti della Committente e che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale;
 - 13) che l'Impresa ha prestato la cauzione definitiva, con le modalità richieste dalla Committente, per un importo pari a Euro 944.614,48 (novecentoquarantaquattromilaseicentoquattordici e quarantotto) dell'importo contrattuale, nonché ha stipulato, con le modalità richieste dalla Committente, una polizza assicurativa a massimale unico pari a € 1.000.000,00.=(Euro un milione/00) a copertura dei rischi della Responsabilità Civile Terzi e degli altri rischi così come prevista all'Art.19 che tale polizza assicurativa con validità pari alla durata della Convenzione come previsto all'Art.5, considera espressamente quali terzi anche i dipendenti delle singole Amministrazioni contraenti, e dovrà comunque essere prorogata fino al momento in cui tutte le obbligazioni contrattuali derivanti dai singoli Ordinativi di fornitura saranno state adempiute.

Ciò premesso, tra le Parti come sopra rappresentate e domiciliate

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

INFORMATICA TRENTINA S.p.A.
IL PRESIDENTE
dott. Ivano Dalmonego



Articolo 1

Valore e premesse degli allegati

1. Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto, ivi incluso il "Bando di gara", il "Capitolato Tecnico", le "Norme per la partecipazione alla gara" con i relativi allegati e/o documenti complementari, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale della Convenzione.

Articolo 2

Norme regolatrici e disciplina applicabile

1. L'esecuzione della fornitura e dei servizi connessi oggetto della presente Convenzione e degli Ordinativi di fornitura sono regolati, in via gradata:
 - a) dalle clausole del presente atto e dai suoi allegati che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con l'Impresa relativamente alle attività e prestazioni contrattuali;
 - b) dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato.
2. La presente fornitura è altresì regolata dalla normativa e dai regolamenti di settore, in particolare dal D.Lgs. 9 maggio 2001, n. 269.
3. Le clausole della Convenzione e degli Ordinativi di fornitura sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi anche peggiorative per l'Impresa, quest'ultima rinuncia a promuovere azione o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere.
4. Nel caso in cui una o più previsioni della presente Convenzione dovessero risultare contrarie a norme inderogabili di legge, o dovessero venire dichiarate nulle o annullate, ovvero dovessero risultare oggettivamente non attuabili, le rimanenti previsioni contrattuali rimarranno in vigore per conservare, per quanto possibile, lo scopo e lo spirito della presente Convenzione.
5. In tal caso le Parti sostituiranno alle previsioni della presente Convenzione risultate contrarie a norme di legge o, comunque, dichiarate nulle o annullate o divenute oggettivamente non più attuabili, altre previsioni - legalmente consentite - che permettano di dare alla stessa un contenuto il più vicino possibile a quello che le Parti avevano originariamente voluto ed assicurino un'esecuzione della Convenzione conforme al suo spirito ed agli scopi intesi dalle Parti.

Articolo 3

Oggetto della Convenzione

1. La presente Convenzione definisce la disciplina normativa e contrattuale, comprese le modalità di conclusione ed esecuzione degli Ordinativi di fornitura, relativa alla fornitura di apparati portatili e di apparati veicolari, per il sistema radiomobile in tecnica multiaccesso numerico con standard ETSI TETRA, e dei servizi connessi, con le caratteristiche e secondo le specifiche risultanti dal Capitolato Tecnico. L'Impresa,

- pertanto, si obbliga irrevocabilmente nei confronti delle Amministrazioni contraenti a fornire apparati radio terminali ed a prestare i servizi connessi, fino a concorrenza della quantità massima fissata in sede di gara costituita da un valore complessivo riferito alle forniture e ai servizi pari ad Euro 6.900.000,00 (seimilioninovecentomila/00) secondo i termini, le modalità e le condizioni previsti nella presente Convenzione
2. La Committente e le Amministrazioni si impegnano sin d'ora, ad acquisire il quantitativo minimo di apparati e servizi indicati al Capitolo 1 del Capitolato Tecnico.
 3. Le caratteristiche degli apparati e dei servizi da fornire dovranno essere conformi a quanto stabilito nel Capitolato Tecnico e nei relativi allegati, nonché a quanto dichiarato dall'Impresa in sede di offerta.
 4. I quantitativi minimo e massimo riguardano la fornitura complessiva oggetto della Convenzione. Resta inteso, sin d'ora, che le Amministrazioni contraenti non garantiscono e non sono vincolate all'acquisizione delle ulteriori quantità fino al raggiungimento delle quantità massime previste nel precedente primo comma.
 5. Resta inteso, inoltre, che le forniture ed i servizi connessi di cui alla presente Convenzione ed ai singoli Ordinativi di fornitura non sono affidate all'Impresa in via esclusiva, pertanto le singole Amministrazioni, per quanto di propria competenza, potranno affidare le stesse attività e servizi anche a soggetti terzi, diversi dalla medesima Impresa.

Articolo 4

Utilizzazione della Convenzione

1. Possono utilizzare la presente Convenzione i soggetti indicati come "Amministrazioni" e/o "Amministrazioni contraenti" riportati nelle Premesse.
2. Le Amministrazioni interessate ad avvalersi della Convenzione devono presentare domanda di registrazione alla Committente, specificando nome e titolo della/e persona/e abilitata/e ad effettuare gli Ordinativi di fornitura. Dell'avvenuta registrazione la Committente darà tempestiva comunicazione alle Amministrazioni. **Entro 10 (dieci) giorni di calendario** dalla stipula della Convenzione, la Committente comunicherà all'Impresa l'elenco provvisorio delle Amministrazioni registrate unitamente ai nomi delle persone abilitate ad effettuare l'Ordinativo di fornitura. Successivamente la Committente provvederà ad inviare eventuali aggiornamenti dell'elenco con cadenza settimanale.
3. A seguito della registrazione, le Amministrazioni potranno utilizzare la Convenzione mediante Ordinativi di fornitura sottoscritti dalla persona abilitata, risultante dalla registrazione. L'avvenuta registrazione è condizione di validità dell'Ordinativo di fornitura e il suo difetto esclude l'operatività della presente Convenzione.
4. Resta inteso che la Committente non attesta la capacità dell'Amministrazione ordinante o della persona indicata ad impegnare legittimamente verso terzi la medesima Amministrazione. Rimane a carico dell'Impresa ogni onere e rischio di controllo in merito.
5. Le singole Amministrazioni contraenti utilizzano la Convenzione mediante Ordinativi di fornitura dalle stesse sottoscritti, e dalle stesse trasmessi all'Impresa con le modalità di cui al Capitolo 2 del Capitolato Tecnico.
6. Resta inteso che, qualora l'Impresa dia esecuzione ad Ordinativi di fornitura emessi da soggetti non legittimati ad utilizzare la presente Convenzione, le quantità oggetto di tali



Ordinativi di fornitura non verranno conteggiate nel quantitativo massimo oggetto della stessa.

7. Resta inteso che, qualora gli Ordinativi di fornitura relativi alla presente Convenzione non siano completi in ogni loro parte necessaria, non avranno validità e l'Impresa, previa comunicazione alla Committente, non dovrà darne esecuzione.
8. Resta ferma la facoltà per le Amministrazioni di recedere dagli Ordinativi di fornitura con le modalità e i termini di cui al Capitolato Tecnico.
9. Per effetto di detti Ordinativi di fornitura, l'Impresa sarà obbligata ad eseguire la fornitura richiesta ed i relativi servizi connessi, nell'ambito dell'oggetto contrattuale. Le Parti concordano che, fermo restando quanto esposto al comma 2 dell'articolo 3, in caso di mancata utilizzazione della Convenzione da parte delle Amministrazioni nulla potrà essere preteso a qualsiasi titolo, dalle stesse, da parte dell'Impresa la quale, infatti, sarà tenuta a svolgere le attività, effettuare le forniture e prestare i servizi solo a seguito della ricezione degli Ordinativi di fornitura entro i termini ed alle condizioni indicate nella presente Convenzione e nel Capitolato Tecnico.

Articolo 5

Durata

1. La presente Convenzione ha una durata di **24 (ventiquattro) mesi** a decorrere dalla data della sua sottoscrizione.
2. La durata della Convenzione potrà essere prorogata, a parità di condizioni in essa previste, anche per più volte, su comunicazione scritta della Committente, fino ad un massimo di ulteriori **12 (dodici) mesi**, nell'ipotesi in cui alla scadenza del termine iniziale non sia stato esaurito il quantitativo massimo previsto all'articolo 3, comma 1 del presente Atto ed al Capitolo 1 del Capitolato Tecnico.
3. Resta infine inteso che per durata della Convenzione si intende il termine di utilizzazione della stessa da parte delle Amministrazioni contraenti; Convenzione che quindi resta valida, efficace e vincolante per la regolamentazione dei contratti attuativi della medesima e per tutto il tempo di vigenza degli stessi.
4. Nel caso in cui, prima del decorso del termine di durata della Convenzione, anche prorogato, sia stata raggiunta la quantità massima contrattuale di cui al comma 1 del precedente articolo 3 ed al Capitolo 1 del Capitolato tecnico, la Committente potrà richiedere all'Impresa – e quest'ultima sarà tenuta ad accettare - di incrementare la predetta quantità massima fino a concorrenza di due quinti dell'importo contrattuale complessivo come previsto dall'articolo 27, comma 3, del D.M. 28 ottobre 1985; alle suddette quantità aggiuntive di fornitura si applicheranno in ogni caso i termini, le condizioni e modalità di cui alla presente Convenzione.

Articolo 6

Condizioni della fornitura

1. L'Impresa è tenuta ad eseguire la fornitura di terminali radio ricetrasmittenti e dei servizi connessi richiesti alle Amministrazioni contraenti secondo le indicazioni impartite di volta in volta negli Ordinativi di Fornitura, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nelle "Norme per la

partecipazione alla gara”, nel Capitolato Tecnico e relativi allegati e nella presente Convenzione, pena la risoluzione da parte della Committente della stessa Convenzione e/o da parte delle singole Amministrazioni contraenti dei singoli Ordinativi di fornitura, a seguito di comunicazione della Committente e/o delle Amministrazioni contraenti, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, della volontà di avvalersi della clausola risolutiva, e fatto salvo in ogni caso il diritto al risarcimento dei danni subiti dalle stesse.

2. Sono a carico dell'Impresa, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre, tutti gli oneri ed i rischi relativi alla effettuazione delle forniture e alla prestazione dei servizi oggetto della Convenzione, nonché ogni altra attività che si rendesse necessaria per la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste.
3. L'Impresa si obbliga ad eseguire tutte le forniture e le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenuti nella Convenzione, nel Capitolato Tecnico e negli ulteriori allegati alle Norme per la partecipazione alla gara.
4. Le prestazioni contrattuali dovranno necessariamente essere conformi, salva espressa deroga, alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate nella presente Convenzione e nel Capitolato Tecnico e nella documentazione presentata in sede di gara. In ogni caso, l'Impresa si obbliga ad osservare nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate.
5. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui al precedente comma, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula della Convenzione e/o agli Ordinativi di fornitura, già perfezionati, resteranno ad esclusivo carico dell'Impresa, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre e la stessa non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tale titolo, nei confronti della Committente e/o delle Amministrazioni contraenti, per quanto di propria competenza, assumendosene ogni relativa alea.
6. L'Impresa si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne la Committente e/o le Amministrazioni contraenti da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti.
7. L'Impresa si obbliga a consentire alla Committente e/o alle singole Amministrazioni contraenti per quanto di propria competenza, di procedere in qualsiasi momento e anche senza preavviso alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto degli Ordinativi di fornitura, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
8. L'Impresa si obbliga, sin d'ora, a rispettare tutte le indicazioni relative all'esecuzione della Convenzione che dovessero essere impartite dalle Amministrazioni contraenti, oltre che dalla Committente.
9. Ulteriori eventuali informazioni aggiuntive potranno essere indicate in sede di emissione dei vari Ordinativi di fornitura.
10. L'Impresa si obbliga, infine, a dare immediata comunicazione alla Committente e/o alle Amministrazioni contraenti, per quanto di loro rispettiva competenza, di ogni

circostanza che abbia influenza sull'esecuzione delle attività oggetto della Convenzione e degli Ordinatori di fornitura.

Articolo 7

Obbligazioni specifiche del Fornitore

1. L'Impresa s'impegna, oltre a quanto previsto in altre parti della Convenzione, a:
 - a) eseguire la fornitura oggetto della Convenzione impiegando, a sua cura e spese, tutte le strutture ed il personale necessario secondo quanto specificato nel presente atto, negli atti negoziali e in quelli di gara, ivi compresi gli allegati;
 - b) consegnare gli apparati richiesti secondo le quantità, i tempi e le modalità specificamente richiesti negli Ordinatori di Fornitura, nel rispetto di quanto previsto nella Convenzione e nel Capitolato Tecnico;
 - c) predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a consentire alla Committente e/o alle singole Amministrazioni contraenti per quanto di propria competenza di monitorare la conformità delle forniture alle norme previste nella presente Convenzione, negli Ordinatori di fornitura, nonché, in particolare, i livelli di servizio richiesti;
 - d) predisporre tutti gli strumenti e le metodologie comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizio, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza;
 - e) nell'adempimento delle proprie prestazioni ed obbligazioni, osservare tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno predisposte e comunicate dalla Committente e/o dalle singole Amministrazioni contraenti;
 - f) comunicare tempestivamente alla Committente e alle Amministrazioni contraenti le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione della Convenzione e degli Ordinatori di Fornitura, indicando analiticamente le variazioni intervenute ed i nominativi dei nuovi responsabili.
2. L'Impresa si impegna, altresì, a mettere a disposizione del Gestore del sito quanto richiesto al Capitolo 3 del Capitolato Tecnico, con le modalità e i tempi ivi prescritti, pena l'applicazione delle penali di cui al successivo articolo 14 comma 6.

Articolo 8

Obblighi dell'Impresa nei confronti dei dipendenti

1. L'Impresa si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti e/o collaboratori derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché la disciplina previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.
2. L'Impresa si impegna, altresì, alla integrale osservanza delle disposizioni di cui alla normativa vigente in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro, ed in particolare del D.Lgs.n. 626/1994, come modificato e integrato dal D.Lgs. n. 242/1996, nonché del Decreto Interministeriale 10 marzo 1998, e di quelle disposizioni che verranno emanate nel corso di validità della presente Convenzione e dei singoli Ordinatori di fornitura.

3. Ai fini dell'osservanza della normativa di cui al precedente comma 2, l'Impresa si impegna sin d'ora a:
 - a) collaborare con le strutture della Committente e/o delle Amministrazioni contraenti, preposte in ordine all'attuazione delle misure di sicurezza e di emergenza adottate nelle sedi ove sarà eseguita la fornitura;
 - b) comunicare alla Committente, entro 20 (venti) giorni di calendario dalla data di stipula della Convenzione, gli eventuali rischi specifici derivanti dall'esecuzione della fornitura.
4. L'Impresa deve, inoltre, applicare, nei confronti del personale dipendente, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni oggetto della presente Convenzione e degli Ordinativi di fornitura e, in genere, da ogni altro contratto collettivo, successivamente stipulato per la categoria, applicabile nella località; ciò anche nel caso in cui l'Impresa non sia aderente alle associazioni stipulanti o comunque non sia più ad esse associata.
5. L'Impresa si impegna, sin d'ora, a continuare ad applicare i suindicati contratti anche dopo la loro scadenza e fino al loro rinnovo.
6. Gli eventuali maggiori oneri, derivanti dall'osservanza di quanto previsto nei precedenti commi, resteranno ad esclusivo carico dell'Impresa che non potrà, pertanto, avanzare pretese di compensi, ad alcun titolo alla Committente e/o alle Amministrazioni contraenti.
7. L'Impresa si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne sia la Committente che le Amministrazioni contraenti da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche predette.

Articolo 9 Garanzia

1. Tutte le attrezzature, i materiali e le installazioni dovranno avere garanzia globale di durata minima biennale, ovvero della durata indicata dall'Impresa in sede di offerta, comprensiva di ogni intervento di manutenzione ordinaria e straordinaria e di assistenza, senza che ciò possa comportare in alcun modo ulteriori oneri a carico dell'Amministrazione.
2. La garanzia avrà decorrenza dalla data di completamento dell'installazione degli apparati previsti nell'Ordinativo di fornitura o dal collaudo definitivo, se successivo.

Articolo 10 Collaudo della fornitura

1. Dopo la consegna dovrà essere effettuato apposito collaudo.
2. Nel caso in cui l'Amministrazione contraente decidesse di sottoporre a collaudo, in contraddittorio tra le Parti, gli apparati richiesti tramite gli Ordinativi di fornitura all'Impresa, la stessa, sin d'ora, si impegna a prestare, a propria cura e spese, l'assistenza tecnica eventualmente necessaria per il collaudo.
3. L'Amministrazione, a seguito di richiesta scritta dell'Impresa da far pervenire almeno 5 (cinque) giorni di calendario prima di quello stabilito per la consegna, dovrà comunicare

- la propria eventuale decisione di sottoporre a collaudo gli apparati richiesti tramite gli Ordinativi di fornitura, nonché, in tale ipotesi, la data di avvio del collaudo. La data di avvio del collaudo potrà anche coincidere con quella stabilita per la consegna. La richiesta dell'Impresa priva dell'indicazione del nominativo del proprio rappresentante sarà considerata come non pervenuta alla Amministrazione. La partecipazione al collaudo da parte del rappresentante designato dall'Impresa avverrà a cura e spese di quest'ultima.
4. Vale quale rinuncia all'instaurazione del contraddittorio da parte dell'Impresa il caso in cui la stessa non dovesse provvedere in tempo utile a far pervenire la propria richiesta alla Amministrazione o facesse comunque pervenire una richiesta priva del nominativo del proprio rappresentante ai sensi del precedente comma 3. In tali ipotesi, l'Amministrazione avrà la facoltà di procedere autonomamente ad eseguire il collaudo.
 5. Le Amministrazioni contraenti si impegnano ad effettuare il collaudo entro 30 (trenta) giorni dalla data di conclusione dell'attività di fornitura dei prodotti.
 6. Il collaudo è documentato da apposito verbale, riportante la data dello stesso, l'eventuale prospetto all'uopo predisposto, nonché l'esito positivo o negativo, e deve essere sottoscritto dalle parti che l'hanno effettuato.
 7. In caso di collaudo con esito negativo l'Amministrazione contraente, oltre a riservarsi la facoltà di applicare le penali di cui all'articolo 14 comma 1, comunicherà tale esito all'Impresa, che si impegna, ora per allora, a propria cura e spese, alla eliminazione dei difetti e/o delle carenze riscontrate entro 10 (dieci) giorni lavorativi dalla data del collaudo negativo.
 8. Resta inteso che se il collaudo dovesse evidenziare la non rispondenza rispetto a quanto dichiarato e offerto è da considerarsi come collaudo con esito negativo.
 9. Dopo la comunicazione da parte dell'Impresa dell'avvenuta eliminazione dei difetti e/o delle carenze, l'Amministrazione contraente procede ad un nuovo collaudo, con le modalità ed i termini di cui ai commi precedenti.
 10. In caso di ulteriore esito negativo del collaudo, ovvero nel caso l'Impresa non rispetti il termine di cui al precedente settimo comma, l'Amministrazione contraente avrà la facoltà di risolvere di diritto l'Ordinativo della fornitura oggetto di collaudo, previa costituzione in mora dell'Impresa da intendersi quale espressa e definitiva diffida ad adempiere entro 15 giorni ex art.1457 del Codice Civile.
 11. Nel caso l'Amministrazione si vedesse costretta ad applicare quanto previsto dal precedente comma, l'Impresa si impegna sin d'ora a ritirare a propria cura e spese, entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi, tutti i beni consegnati. Qualora detto termine non venisse rispettato l'Amministrazione può rispedire all'Impresa i prodotti forniti, in porto assegnato, fermo restando il diritto della stessa di fare eseguire tutta o parte della fornitura a terzi in danno dell'Impresa e fatto salvo, in ogni caso, il diritto alla restituzione degli importi indebitamente versati ed al risarcimento di tutti i danni comunque subiti.
 12. Resta inteso che tutte le spese e gli oneri sostenuti dalla Amministrazione Contraente e relativi ai collaudi successivi al primo sono a totale carico dell'Impresa.



Articolo 11
Corrispettivi

1. I corrispettivi unitari dovuti all'Impresa dalle singole Amministrazioni contraenti per le forniture oggetto della Convenzione, sono i seguenti:

Descrizione	UM	Prezzo unitario in Euro
Apparati portatili sistema TETRA in banda 440 - 470 MHz	n.	595,00
Batteriedi di scorta ad alta capacità	n.	32,00
Caricabatterie multiplo per apparati portatili	n.	295,00
Caricabatterie singolo per apparati portatili	n.	12,00
Caricabatterie da auto per apparati portatili	n.	12,00
Kit per la programmazione dei terminali portatili	n.	1.000,00
Microfono Altoparlante esterno per apparati portatili	n.	65,00
Custodia per apparati portatili	n.	12,00
Monografia apparato portatile	n.	100,00
Apparati veicolari sistema TETRA in banda 440 - 470 MHz	n.	800,00
Installazione apparato veicolare su automezzo	n.	200,00
Kit per la programmazione degli apparati veicolari	n.	1.000,00
Monografia apparato veicolare	n.	150,00
Corso di formazione al personale operativo	gg.	500,00
Corso di formazione al personale tecnico	gg.	500,00
Supporto tecnico	gg.	500,00

2. Nei corrispettivi di cui al precedente comma 1, sono ricompresi i costi relativi ai rischi di natura interferenziale, pari a complessivi Euro 94.046.00 (novantaquattromilaquarantasei/00) oltre all'Iva, così come quantificati nell'allegato Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali (DUVRI). L'impresa, sotto la propria responsabilità, dovrà preventivamente consegnare copia di tale documento (DUVRI) ad ogni datore di lavoro (o soggetto dallo stesso delegato) presso la cui società/ente dovranno essere svolte le attività di cui al presente Contratto.
3. I predetti corrispettivi si riferiscono alla fornitura eseguita a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali; tali corrispettivi comprensivi di ogni prestazione contrattuale, definita nel Capitolato Tecnico, in particolare delle spese di trasporto e di eventuali spese doganali, saranno dovuti dalla Committente e/o dalle singole Amministrazioni contraenti unicamente all'Impresa, fatto salvo quanto previsto all'articolo 20.




4. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti all'Impresa dall'esecuzione della/e fornitura/e e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.
5. Resta inteso che i corrispettivi contrattuali sono determinati a proprio rischio dall'Impresa e sono, pertanto, fissi ed invariabili, indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità assumendosi l'Impresa ogni relativo rischio e/o alea.

Articolo 12

Fatturazione e pagamenti


1. Il pagamento dei corrispettivi di cui al precedente articolo 11 sarà effettuato dalle Amministrazioni contraenti in favore dell'Impresa a fronte di fatture emesse dall'Impresa medesima al completamento di ciascuna fornitura sulla base delle quantità effettivamente consegnate nel medesimo periodo di fatturazione conformemente alle modalità previste dalla normativa anche secondaria, vigente in materia nonché nella presente Convenzione.
2. Per i contratti di manutenzione l'Aggiudicataria emetterà fattura semestrale posticipata.
3. Ciascuna fattura dovrà contenere il riferimento alla presente Convenzione e dovrà essere intestata e spedita alle singole Amministrazioni contraenti con le seguenti informazioni relative a:
 - cliente e ragione sociale
 - riferimento del documento di trasporto relativo alla consegna
 - estremi del numero e della data dell'ordine
 - quantità fornita
 - data fattura
 - codice fattura
 - importo unitario e importo complessivo
 - aliquota IVA
 - importo IVA
 - totale complessivo scontato
 - modalità di pagamento
 - c/c bancario o postale intestato alla Ditta Impresa
4. L'importo delle predette fatture verrà corrisposto dalle Amministrazioni contraenti secondo la normativa vigente in materia e comunque a 90 (novanta) giorni data fine mese di ricevimento della fattura, e bonificato sul conto corrente intestato all'Impresa, i cui estremi saranno, dalla stessa, successivamente comunicati. È facoltà delle Amministrazioni contraenti applicare termini di pagamento inferiori rispetto ai 90 giorni sopraindicati.
5. Il pagamento sarà subordinato all'esito positivo dell'eventuale collaudo di cui al precedente articolo 10.
6. L'Impresa, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente noto alle Amministrazioni contraenti, per quanto di propria competenza, le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito di cui sopra; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, l'Impresa non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.



7. Le fatture emesse dovranno essere inviate presso gli indirizzi indicati dalle Amministrazioni contraenti negli Ordinativi di Fornitura e dovranno riportare gli estremi del c/c bancario o postale intestato all'Impresa per il pagamento. Il pagamento delle stesse sarà effettuato, previa verifica della corretta e regolare esecuzione della fornitura, entro i termini stabiliti nella presente Convenzione.
8. In caso di ritardo nei pagamenti rispetto ai termini previsti nel precedente comma 4, gli interessi moratori, se dovuti, saranno convenzionalmente calcolati applicando il solo saggio degli interessi legali individuato secondo quanto disposto al primo comma dell'art. 1284 del Codice Civile; non si applicherà pertanto il saggio degli interessi determinato ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. n. 231 del 2002.
9. Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, l'Impresa potrà, unilateralmente, sospendere la fornitura e la prestazione dei servizi e, comunque, delle attività previste nella Convenzione e nei singoli Ordinativi di fornitura.
10. In caso di applicazione delle penali di cui al successivo articolo 14, sarà facoltà della Committente e/o delle singole Amministrazioni contraenti compensare, nel rispetto della normativa fiscale, il debito con il credito o rivalersi sulla cauzione di cui al successivo articolo 16, senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario alcuno.

Articolo 13 *Trasparenza*

1. L'Impresa espressamente ed irrevocabilmente:
 - a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione della presente Convenzione;
 - b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione della Convenzione stessa;
 - c) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di denaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione della presente Convenzione rispetto agli obblighi con essa assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini;
 - d) di non avere in corso intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa applicabile, ivi inclusi gli articoli 81 e seguenti del Trattato CE e gli articoli 2 e seguenti della legge n. 287/1990 e che l'offerta è stata predisposta nel pieno rispetto di tale normativa.
2. Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero l'Impresa non rispettasse gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata della presente Convenzione, la stessa, con i relativi Ordinativi di fornitura si intenderà risolta, a seguito di comunicazione della Committente, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, della volontà di avvalersi della clausola risolutiva, e fatto salvo in ogni caso il diritto al risarcimento dei danni subiti dalla Committente e/o dalle singole Amministrazioni contraenti.



Articolo 14

Penali


1. Per ogni giorno di calendario, o frazione, di ritardo, non imputabile alle Amministrazioni contraenti ovvero a forza maggiore o caso fortuito, rispetto alla Data di Consegna o al termine previsto per la sostituzione di apparati non conformi, di cui rispettivamente al Capitolo 2 del Capitolato Tecnico e al precedente articolo 10, l'Impresa è tenuta a corrispondere ad ogni singola Amministrazione contraente interessata alla consegna, una penale pari al 0,5% (zerovirgolacinque per cento) dell'importo della fornitura oggetto di ritardo, fatto comunque salvo il risarcimento del maggior danno.
2. Qualora il ritardo di cui al precedente comma 1 avesse durata superiore a 20 (venti) giorni di calendario, le Amministrazioni contraenti si riservano il diritto di risolvere in tutto od in parte il contratto, perfezionato con l'invio dell'Ordinativo di fornitura, fatto comunque salvo il diritto al risarcimento del danno subito. La penale di cui al precedente comma 1, sarà applicabile anche qualora il ritardo sia imputabile a terzi.
3. Deve considerarsi ritardo anche il caso in cui l'Impresa non dia conferma dell'avvenuto ricevimento dell'Ordinativo di fornitura, secondo le modalità ed entro i termini di cui al Capitolo 2 del Capitolato Tecnico e/o esegua la fornitura in oggetto in modo difforme dalle disposizioni di cui alla presente Convenzione e agli Ordinativi di fornitura. Deve considerarsi ritardo anche il caso di collaudo con esito negativo, di cui all'articolo 10, commi 7 e 10. In tali casi le Amministrazioni contraenti potranno applicare all'Impresa una penale pari a quanto stabilito nel precedente comma 1, per ogni giorno, o frazione, di ritardo sino alla data in cui la fornitura sarà effettuata in modo conforme alle disposizioni di cui agli Ordinativi di Fornitura e alla presente Convenzione, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
4. L'Impresa, sarà responsabile per le spese, comprese quelle derivanti dagli eventuali maggiori costi della fornitura, e per i danni sopportati dalle Amministrazioni contraenti a causa della mancata consegna della merce entro la Data di Consegna di cui al Capitolo 2 del Capitolato Tecnico; ciò avverrà senza pregiudizio per le penali indicate nel presente articolo.
5. Nel caso non vengano rispettati i tempi di intervento per i contratti di manutenzione indicati nel Capitolato Tecnico verrà applicata una penale pari a € 100,00.= (cento/00) per ogni giornata o frazione di giornata di ritardo.
6. Nell'ambito della predisposizione e funzionamento del sito internet con il Negozio elettronico della Convenzione:
 - a) per ogni giorno di calendario o frazione, di ritardo, non imputabile a forza maggiore o caso fortuito, rispetto ai termini stabiliti nel Capitolo 3, paragrafo 3.1 del "Capitolato tecnico" l'Impresa è tenuta a corrispondere alla Committente una penale pari a € 100,00=(Euro cento/00), fatto comunque salvo il risarcimento del maggior danno.
 - b) per ogni giorno di calendario o frazione, di ritardo, non imputabile a forza maggiore o caso fortuito, rispetto ai termini stabiliti nel Capitolo 3, paragrafo 3.2 del "Capitolato tecnico" l'Impresa è tenuta a corrispondere alla Committente una penale pari a € 150,00=(Euro centocinquanta/00), fatto comunque salvo il risarcimento del maggior danno.
7. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali

di cui ai precedenti commi, verranno contestati in forma scritta all'Impresa dalle singole Amministrazioni contraenti e/o dalla Committente, entro 90 giorni dall'avvenuta conoscenza dell'inadempimento da parte di queste ultime, rispettivamente per le relative competenze. L'Impresa dovrà comunicare in ogni caso le proprie deduzioni alla Committente e alle Amministrazioni contraenti nel termine massimo di 5 (cinque) giorni di calendario dalla data di ricevimento della stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio della Committente e/o delle singole Amministrazioni contraenti, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine sopra indicato, saranno applicate all'Impresa le penali come sopra indicate a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

8. Le singole Amministrazioni contraenti potranno compensare, nel rispetto della normativa fiscale, i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo con quanto dovuto all'Impresa a qualsiasi titolo, anche per i corrispettivi dovuti all'Impresa medesima, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione di cui al punto 13) delle premesse ed al successivo articolo 16, o alle eventuali altre garanzie rilasciate dall'Impresa, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.
9. L'Impresa prende atto che l'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto delle singole Amministrazioni contraenti e/o della Committente a richiedere il risarcimento degli eventuali maggior danni.
10. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l'Impresa dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è resa inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

Articolo 15 ***Forza maggiore***

1. I termini di cui alla Data di Consegna fissati al Capitolo 2 del Capitolato Tecnico per l'adempimento delle obbligazioni contrattuali da parte dell'Impresa potranno essere prorogati, a richiesta della stessa Impresa e previo consenso scritto da parte delle singole Amministrazioni contraenti e/o della Committente, per quanto di sua competenza, qualora eventi ritenuti di forza maggiore (quali scioperi, incendi non causati direttamente o indirettamente da fatti colposi o dolosi imputabili all'Impresa stessa e/o al suo personale, alluvioni e altre cause simili) impediscano all'Impresa il rispetto dei suddetti termini.
2. A condizione che i termini contrattuali non siano già scaduti al momento del verificarsi dell'evento ritenuto di forza maggiore, la proroga potrà essere concessa previo inoltro da parte dell'Impresa alle Amministrazioni contraenti, entro 1 (uno) giorno, o comunque dal primo giorno reso possibile dalla gravità dell'evento, dal verificarsi dell'evento ritenuto di forza maggiore, della domanda di proroga, accompagnata da apposita documentazione comprovante la durata del ritardo, nonché indicazione del termine entro il quale l'Impresa valuta possibile la ripresa della fornitura.
3. Nel caso in cui l'Impresa, non sia stata in grado di provare per via documentale la forza maggiore dell'evento, nonché la non imputabilità dello stesso evento alla sua condotta, le Amministrazioni contraenti procederanno all'applicazione delle penali di cui all'articolo 14 comma 1 della Convenzione fatto salvo il maggior danno.



4. Resta inteso che lo sciopero sarà considerato causa di forza maggiore soltanto se generale e di carattere nazionale o regionale e se ha coinvolto direttamente l'Impresa.

Articolo 16

Cauzione

1. A garanzia delle obbligazioni contrattuali assunte dall'Impresa con la stipula della Convenzione e dei singoli Ordinativi di fornitura, l'Impresa medesima presta una cauzione definitiva pari ad un importo di Euro 944.614,48 (novecentoquarantaquattromilaseicentoquattordici e quarantotto) dell'importo contrattuale mediante la stipula di una fideiussione assicurativa o bancaria con primaria Società assicuratrice o bancaria.
2. Tale cauzione è rilasciata a prima e semplice richiesta, incondizionata, irrevocabile, con rinuncia al beneficio della preventiva escussione, estesa a tutti gli accessori del debito principale, in favore di tutte le Amministrazioni che aderiranno alla presente Convenzione nel corso di vigenza della stessa a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni, anche future ai sensi e per gli effetti dell'art. 1938 cod. civ., nascenti dalla presente Convenzione e dall'esecuzione dei singoli Ordinativi di fornitura effettuati dalle Amministrazioni contraenti. La cauzione potrà essere escussa previa conferma da parte della Committente dell'intervenuta adesione alla Convenzione da parte dell'Amministrazione che ha presentato la domanda di escussione. La cauzione è rilasciata anche in favore della Committente a garanzia degli obblighi assunti dall'Impresa con la presente Convenzione.
3. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dall'Impresa, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che la Committente e/o le Amministrazioni contraenti, fermo restando quanto previsto nel precedente articolo 14, hanno diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione, e quindi sulla fideiussione, anche per l'applicazione delle penali.
4. La garanzia opera nei confronti della Committente a far data dalla sottoscrizione della Convenzione e, per quanto concerne tutti gli obblighi dell'Impresa nei confronti delle Amministrazioni contraenti di cui agli Ordinativi di fornitura, a far data dalla ricezione dei medesimi Ordinativi di fornitura.
5. Fatto salvo quanto previsto all'ottavo comma del presente articolo, la domanda di escussione della cauzione da parte delle Amministrazioni, per ogni singolo Ordinativo di fornitura, non potrà superare il limite massimo del 25% dell'importo del singolo Ordinativo di fornitura.
6. La garanzia opera per tutta la durata della Convenzione, nonché per tutta la durata dei singoli contratti esecutivi della Convenzione medesima, e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dai predetti contratti esecutivi; pertanto, la garanzia sarà svincolata dalla Committente, previa deduzione di eventuali crediti della Committente e/o delle Amministrazioni contraenti verso l'Impresa, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali e decorsi i termini di prestazione dei servizi connessi alle forniture.
7. In ogni caso il garante sarà liberato dalla garanzia prestata solo previo consenso espresso in forma scritta dalla Committente.

8. Qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, l'Impresa dovrà provvedere al reintegro della stessa entro il termine di 10 (dieci) giorni solari dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dalla Committente.
9. In caso di inadempimento anche di una sola delle obbligazioni previste nel presente articolo la Committente ha facoltà di dichiarare risolta la Convenzione, previa comunicazione all'Impresa mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno e, del pari, le singole Amministrazioni contraenti hanno facoltà di dichiarare risolti gli Ordinativi di fornitura in essere.

Articolo 17

Riservatezza

1. L'Impresa, ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione della Convenzione e/o degli eventuali Ordinativi di fornitura.
2. L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione della presente Convenzione.
3. L'obbligo di cui al precedente primo comma non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
4. L'Impresa è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, degli obblighi di segretezza anzidetti.
5. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, la Committente e/o le Amministrazioni contraenti, previa comunicazione all'Impresa mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, della volontà di avvalersi della clausola risolutiva, ha la facoltà di dichiarare risolti di diritto, rispettivamente, la presente Convenzione, ovvero i singoli Ordinativi di fornitura, fermo restando che l'Impresa sarà tenuta a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare alla Committente e/o alle Amministrazioni contraenti.
6. L'Impresa si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs n. 196/2003 e dai relativi regolamenti di attuazione in materia di riservatezza.
7. L'Impresa si impegna ad imporre l'obbligo di riservatezza a tutte le persone che, direttamente e/o indirettamente, per ragioni del loro ufficio verranno a conoscenza di informazioni riservate. Tale generale obbligo di riservatezza permarrà per un periodo di 5 (cinque) anni successivi alla scadenza di tutte le obbligazioni contrattuali connesse alla stipula della presente Convenzione o alla eventuale risoluzione/recesso anticipato della stessa.


Articolo 18

Risoluzione

1. Con riferimento all'articolo 1456 del Codice Civile, in caso di inadempienze gravi o ripetute dalle quali la Committente e/o le Amministrazioni contraenti possano desumere la sopravvenuta inidoneità dell'Impresa a far fronte agli impegni assunti con la Convenzione, la Committente e le Amministrazioni contraenti si riservano sin d'ora la



- facoltà, di risolvere rispettivamente la Convenzione e/o gli Ordinativi di fornitura in vigore, per colpa ed in danno all'Impresa, dandone comunicazione con lettera raccomandata A.R., riservandosi altresì la facoltà di richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni subiti.
2. Resta inteso tra le Parti che nel caso in cui la Committente, per gravi e ripetute inadempienze dell'Impresa nei confronti della Committente medesima e/o delle singole Amministrazioni contraenti, si vedesse obbligata a risolvere la Convenzione, avrà il diritto di incamerare definitivamente la cauzione, ove essa non sia stata ancora restituita, e di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti dell'Impresa per il risarcimento del danno.
3. È facoltà della Committente procedere alla risoluzione della Convenzione, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, nei seguenti casi:
- ✓ qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dall'Impresa nel corso della procedura di gara di cui alle premesse ovvero, nel caso in cui vengano meno i requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla gara;
 - ✓ qualora sia stato depositato contro l'Impresa un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari dell'Impresa;
 - ✓ qualora taluno dei componenti l'organo di amministrazione o l'amministratore delegato o il direttore generale o il responsabile tecnico dell'Impresa siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia;
 - ✓ per mancato adempimento delle prestazioni contrattuali a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nella Convenzione e nei suoi allegati;
 - ✓ per reiterati inadempimenti dell'Impresa, anche se non gravi;
 - ✓ per ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante la presente Convenzione e/o ogni singolo rapporto attuativo;
 - ✓ per la mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di 10 (dieci) giorni di calendario dal ricevimento della relativa richiesta da parte della Committente, ai sensi del precedente articolo 15;
 - ✓ per eventuali azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro la Committente e/o le Amministrazioni contraenti, ai sensi del successivo articolo 21 ;
 - ✓ negli altri casi di cui agli articoli 8 (*Obblighi dell'Impresa nei confronti dei dipendenti*), 12 (*Fatturazione e pagamenti*), 13 (*Trasparenza*), 14 (*Penali*), 17 (*Riservatezza*), 19 (*Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa*), 20 (*Divieto di cessione della Convenzione e/o degli Ordinativi di fornitura. Subappalto*).



Articolo 19


Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa

1. L'Impresa assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni, tanto della stessa quanto della Committente e/o delle Amministrazioni contraenti e/o di terzi, in virtù del prodotto fornito, ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad essa riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.
2. L'Impresa, inoltre, dichiara di aver stipulato una polizza assicurativa a massimale unico pari a € 1.000.000,00.=(Euro un milione/00), a beneficio della Committente e/o delle Amministrazioni contraenti e dei terzi per l'intera durata della Convenzione e di ogni Ordinativo di fornitura, a copertura del rischio da responsabilità civile della medesima Impresa in ordine allo svolgimento di tutte le attività di cui alla Convenzione ed ai singoli Ordinativi di fornitura. In particolare detta polizza dovrà tenere indenni la Committente e/o le singole Amministrazioni contraenti, ivi compresi i loro dipendenti e collaboratori, nonché i terzi per qualsiasi danno l'Impresa possa arrecare alla Committente e/o alle singole Amministrazioni contraenti, ai loro dipendenti e collaboratori, nonché ai terzi nell'esecuzione di tutte le attività di cui alla Convenzione ed ai singoli Ordinativi di fornitura, anche con riferimento ai relativi prodotti e/o servizi, inclusi i danni da danneggiamento di cose e/o impianti, da inquinamento, da trattamento dei dati personali, ecc. Il massimale della polizza assicurativa si intende per ogni evento dannoso o sinistro, purché sia reclamato nei 24 (ventiquattro) mesi successivi alla cessazione delle attività della medesima Convenzione e dei singoli Ordinativi di fornitura e prevede la rinuncia dell'assicuratore, sia nei confronti della Committente che delle Amministrazioni contraenti, a qualsiasi eccezione, con particolare riferimento alla copertura del rischio anche in caso di mancato o parziale pagamento dei premi assicurativi, in deroga a quanto previsto dall'articolo 1901 cod. civ., di eventuali dichiarazioni inesatte e/o reticenti, in deroga a quanto previsto dagli articoli 1892 e 1893 cod. civ.. Resta inteso che l'esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale, sia per la Committente sia per le Amministrazioni contraenti, e pertanto qualora l'Impresa non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta, la Convenzione ed ogni singolo Ordinativo di fornitura si risolverà di diritto, a seguito di comunicazione da parte della Committente, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, della volontà di avvalersi della clausola risolutiva, con conseguente ritenzione della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito. Resta ferma l'intera responsabilità dell'Impresa anche per danni eventualmente non coperti ovvero per danni eccedenti i massimali assicurati.

Articolo 20

Divieto di cessione della Convenzione e/o degli Ordinativi di fornitura. Subappalto

1. È fatto divieto all'Impresa di cedere la Convenzione e/o gli Ordinativi di fornitura.
2. In conformità a quanto previsto dall'articolo 118 del D.Lgs. n. 163/2006, il subappalto della presente fornitura è ammesso, entro il limite massimo del 30% (trentapercento) dell'importo complessivo indicato nell'offerta.



3. L'Impresa, al fine di poter procedere all'affidamento in subappalto, dovrà assoggettarsi agli ulteriori obblighi e adempimenti previsti dal sopracitato articolo 118 del D.Lgs. n. 163/2006, pena il diniego dell'autorizzazione al subappalto e le ulteriori conseguenze previste dalla legge nel caso di subappalto non autorizzato.
4. È fatto obbligo all'Impresa di trasmettere, entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato dall'Amministrazione contraente nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti che la stessa Impresa ha via via corrisposto ai subappaltatori, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.

Articolo 21

Cessione del Credito

1. È ammessa la cessione dei crediti maturati dall'Impresa nei confronti delle Amministrazioni contraenti a seguito della regolare e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto della Convenzione di fornitura effettuata nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nella Convenzione e nei suoi allegati, a condizione che:
 - a) l'Amministrazione contraente abbia riconosciuto la facoltà di cessione da parte dell'Impresa di tutti o di parte dei crediti che verranno a maturazione per effetto della regolare esecuzione della Convenzione di fornitura;
 - b) il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario disciplinato dalle leggi in materia bancaria o creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti di impresa;
 - c) il contratto di cessione venga stipulato mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e che lo stesso, in originale o in copia autenticata, venga notificato alla Committente entro 15 (quindici) giorni dalla stipula.
2. In ogni caso, è fatta salva ed impregiudicata la possibilità per l'Amministrazione contraente di opporre al cessionario tutte le medesime eccezioni opponibili all'Impresa cedente, ivi inclusa, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'eventuale compensazione dei crediti derivanti dall'applicazione delle penali con quanto dovuto all'Impresa stessa.

Articolo 22

Brevetti industriali e diritti d'autore

1. L'Impresa assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui e s'impegna a tenere indenne e manlevata la Committente e le singole Amministrazioni contraenti da ogni eventuale responsabilità e/o azione giudiziaria.
2. Qualora venga promossa nei confronti della Committente e/o delle Amministrazioni contraenti azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti su beni/servizi oggetto della Convenzione, l'Impresa assume a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, incluse le spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio. In questa ipotesi, la Committente e/o le singole Amministrazioni contraenti sono tenute ad informare prontamente per iscritto l'Impresa, delle suddette iniziative giudiziarie, con facoltà di chiamata in causa della Impresa, fermi gli obblighi di cui sopra.
3. Nell'ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al comma precedente intentata nei confronti della Committente e/o delle Amministrazioni, fermo restando il diritto al



risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, la Convenzione e gli Ordinativi di fornitura in essere si risolveranno di diritto, a seguito di comunicazione da parte della Committente, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, della volontà di avvalersi della clausola risolutiva, con conseguente ritenzione della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito. Nello stesso modo le Amministrazioni contraenti, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, potranno risolvere di diritto gli Ordinativi di fornitura in essere, a seguito di comunicazione da parte delle stesse Amministrazioni contraenti, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, della volontà di avvalersi della clausola risolutiva.

Articolo 23

Responsabili della Fornitura

1. L'Impresa, all'atto della stipula del presente atto, si obbliga a nominare un Responsabile della Fornitura ed un suo sostituto ed a comunicarlo alla Committente entro 5 (cinque) giorni solari dalla sottoscrizione.
2. Il Responsabile della Fornitura ed il suo sostituto così nominati saranno i referenti responsabili nei confronti delle Amministrazioni contraenti relativamente a tutti gli obblighi contrattuali assunti dall'Impresa e, quindi, avranno la capacità di rappresentare ad ogni effetto la stessa.

Articolo 24

Foro competente

1. Per tutte le questioni relative ai rapporti tra l'Impresa e la Committente sarà competente in via esclusiva il Foro di Trento. Le Parti concordemente escludono la concorrenza del foro designato con quelli facoltativi previsti dalla legge.
2. Per tutte le questioni relative ai rapporti tra l'Impresa e le Amministrazioni contraenti, la competenza è determinata in base alla normativa vigente.

Articolo 25

Trattamento dei dati, consenso al trattamento

1. Ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 in tema di trattamento di dati personali, le Parti dichiarano di essersi preventivamente e reciprocamente informate prima della sottoscrizione della presente Convenzione e della esecuzione dei singoli Ordinativi di fornitura circa le modalità e le finalità dei trattamenti di dati personali che verranno effettuati per l'esecuzione della Convenzione medesima.
2. Ai fini della suddetta normativa, le Parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.
3. La Committente esegue i trattamenti dei dati necessari alla esecuzione della Convenzione e dei singoli Ordinativi di fornitura, in ottemperanza ad obblighi di legge, ed in particolare per le finalità legate al monitoraggio della stessa Convenzione.
4. I trattamenti dei dati saranno improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto delle misure di sicurezza.



5. Con la sottoscrizione della Convenzione, le Parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate oralmente tutte le informazioni previste dall'articolo 13 del D.Lgs. n. 196/2003, ivi comprese quelle relative ai nominativi del responsabile e del titolare del trattamento e le modalità di esercizio dei diritti dell'interessato previste dagli artt. 7-10 della medesima normativa.

Articolo 26

Oneri fiscali e spese contrattuali

1. Sono a carico dell'Impresa tutti gli oneri tributari e le spese contrattuali ad eccezione di quelli che per legge fanno carico alla Committente e/o alle Amministrazioni contraenti.
2. L'Impresa dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate nell'esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all'Imposta sul Valore Aggiunto, che l'Impresa è tenuta a versare, con diritto di rivalsa, ai sensi del D.P.R. n. 633/1972.

Articolo 27

Clausola finale


1. Il presente atto costituisce manifestazione integrale della volontà negoziale delle Parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente Atto non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto, inoltre, l'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole della Convenzione e/o dei singoli Ordinativi di fornitura non comporta l'invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.
2. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento della Convenzione o dei singoli Ordinativi di fornitura (o di parte di essi) da parte della Committente non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti loro spettanti che la medesima si riserva di far comunque valere nei limiti della prescrizione.
3. Con il presente Atto si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le Parti; in conseguenza esso non verrà sostituito o superato dagli eventuali accordi operativi attuativi o integrativi, quale ad esempio gli Ordinativi di fornitura, e sopravvivrà ai detti accordi continuando, con essi, a regolare la materia tra le Parti; in caso di contrasti le previsioni del presente Atto prevarranno su quelle degli atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogativa delle Parti manifestata per iscritto.

8 - MAG 2009

INFORMATICA TRENTINA S.p.A.

Il Presidente


Dott. Ivano Dallmonego



MOTOROLA S.p.A.

Il Procuratore Legale Rappresentante

sig. Marco Vito Domenico Santonocito



Il sottoscritto _____, in qualità di _____

della ditta _____

dichiara

- di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ.;
- di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole;
- di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate:

- Articolo 2 Norme regolatrici e disciplina applicabile, **tutti i commi;**
- Articolo 3 Oggetto della Convenzione, **tutti i commi;**
- Articolo 4 Utilizzazione della Convenzione, **tutti i commi;**
- Articolo 5 Durata, **tutti i commi;**
- Articolo 6 Condizioni della fornitura, **tutti i commi;**
- Articolo 7 Obbligazioni specifiche del Fornitore, **tutti i commi;**
- Articolo 8 Obblighi dell'Impresa nei confronti dei dipendenti, **tutti i commi;**
- Articolo 9 Garanzia, **tutti i commi**
- Articolo 10 Collaudo della fornitura, **tutti i commi;**
- Articolo 11 Corrispettivi, **tutti i commi;**
- Articolo 12 Fatturazione e pagamenti, **tutti i commi;**
- Articolo 13 Trasparenza, **tutti i commi;**
- Articolo 14 Penali, **tutti i commi;**
- Articolo 15 Forza maggiore, **tutti i commi;**
- Articolo 16 Cauzione, **tutti i commi;**
- Articolo 17 Riservatezza, **tutti i commi;**
- Articolo 18 Risoluzione, **tutti i commi;**
- Articolo 19 Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa, **tutti i commi;**
- Articolo 20 Divieto di cessione della Convenzione e/o degli Ordinativi di fornitura. Subappalto, **tutti i commi;**
- Articolo 21 Cessione del Credito, **tutti i commi;**
- Articolo 22 Brevetti industriali e diritti d'autore, **tutti i commi;**
- Articolo 23 Responsabili della Fornitura, **tutti i commi;**
- Articolo 24 Foro competente, **tutti i commi;**
- Articolo 27 Clausola finale, **tutti i commi;**

Trento, li _____

MOTOROLA S.p.A.
Il Procuratore Legale Rappresentante
Sig. Marco Vito Domenico Santonocito